

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

PROVINCIA DI PESCARA

Deliberazione di G.C. n. 123 dell'01.10.2021

Allegato A – Disciplinare

**DISCIPLINARE CONCESSIONE CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE – ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29.03.2020 E ART. 53 D.L. 25.05.2021, N. 73**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Soggetti beneficiari
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Tempi e modalità di presentazione della domanda
- Art. 5 – Modalità di concessione del contributo e individuazione dei beneficiari
- Art. 6 – Procedura per la concessione del contributo
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del contributo
- Art. 8 – Trattamento dati personale
- Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e dell'art. 53 D.L. 25.05.2021, n. 73.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della L. n. 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi in parola i nuclei familiari, come risultanti dai registri anagrafici della popolazione residente nel Comune di Tocco da Casauria, conviventi, coabitanti e coresidenti, in stato di bisogno in ragione della grave contrazione economico-sociale dovuta all'emergenza epidemiologica in corso, che siano nelle seguenti condizioni:

a) con priorità, ognuno dei componenti il nucleo familiare, non siano beneficiari di alcun sostegno pubblico;

b) siano beneficiari di misure di sostegno al reddito a carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, ammortizzatori sociali, quali cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o di redditi, di qualsiasi natura, da lavoro e/o da capitale, in misura complessivamente pari o inferiore ad € 459,83 netti (nucleo familiare con 1 componente), € 600,00 netti (nucleo familiare con 2 componenti), € 700,00 netti (nucleo familiare con 3 componenti) o € 800,00 netti (nucleo familiare composto da 4 o più componenti). Qualora il nucleo sostenga le spese di un contratto di locazione per la propria abitazione, le suddette soglie sono innalzate di € 200,00;

c) non siano titolari, ognuno dei componenti il nucleo familiare, di conti correnti attivi e/o con disponibilità liquide e/o conti di deposito bancari o postali e/o forme di disponibilità monetarie di importo complessivo superiore ad € 6.000,00 (nucleo familiare con 1 componente), € 8.000,00 (nucleo familiare con 2 componenti), € 10.000,00 (nucleo familiare composto da 3 componenti) o € 12.000,00 (nucleo familiare con 4 componenti) con incremento di € 1.000,00 per ogni componente superiore a 4;

d) non svolgano, ciascun componente il nucleo familiare, qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.

2. Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata a questo Comune e comporta l'esclusione, prima della conclusione del procedimento, e la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, successivamente all'erogazione del contributo.

3. Per il sostegno al pagamento del canone di locazione, si prevedono i seguenti ulteriori requisiti:

a) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato, relativo a immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare, con esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili);

b) corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;

c) non avere in corso procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.

d) non avere la titolarità, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea.

Il requisito in parola non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non abbia la disponibilità dell'alloggio familiare;

- essere contitolare parziale e, comunque, non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio;

e) non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

4. Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).

5. Tutti gli ulteriori requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata a questo Comune e comporta il mancato incremento del contributo erogabile, prima della conclusione del procedimento, e la decadenza e l'obbligo di restituzione dell'incremento del contributo erogabile, successivamente all'erogazione del contributo stesso.

Art. 3 – Importo del contributo

1. L'importo del contributo è così determinato:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
Nucleo familiare con 1 componente	€ 160,00
Nucleo familiare con 2 componenti	€ 260,00
Nucleo familiare con 3 componenti	€ 340,00
Nucleo familiare con 4 componenti	€ 420,00
Nucleo familiare con 5 componenti	€ 500,00
Per ogni componente del nucleo familiare minore di anni 3 e per ogni componente di nucleo formato da 6 o più persone	€ 50,00

2. Il buono spesa è un buono cartaceo, con validità fino al 31.03.2022, ed è concesso una tantum.

3. E' fatta salva un'eventuale seconda assegnazione, previa presentazione all'Ufficio sociale di un'ulteriore istanza da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero ulteriori risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella graduatoria approvata. A tal fine, l'Ufficio Sociale valuta la sussistenza e il perdurare del comprovato e contingente stato di bisogno.

4. Qualora l'importo del fondo non sia sufficiente a erogare l'importo spettante a tutti i beneficiari, è operata una riduzione proporzionale di tutte le quote fino alla concorrenza della somma complessiva.

5. L'ufficio dei Servizi Sociali di questo Comune si riserva di aggiornare i criteri per l'individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché a eventuali e ulteriori risorse.

Art. 4 – Tempi e modalità di presentazione

1. I nuclei familiari devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente il modello all'uopo predisposto entro e non oltre il termine di 30 novembre 2021, ore 12:00.

2. Nell'istanza è possibile richiedere più di uno dei benefici concedibili tra buoni alimentari, sostegno per il canone d'affitto e sostegno per le utenze domestiche di elettricità, gas, acqua e TARI. Non sono ammesse utenze telefoniche o di internet né ricariche di cellulari.

3. Per le richieste di sostegno per il canone d'affitto, occorre allegare all'istanza copia del contratto di locazione dell'immobile in corso di validità, regolarmente registrato.

Per le richieste di sostegno per le utenze domestiche (ovvero luce, gas, acqua, TARI) occorre allegare all'istanza copia delle bollette non ancora saldate per cui si richiede il beneficio.

4. Le istanze possono essere presentate:

- per email al seguente indirizzo: protocollo@comune.toccodacasauria.pe.it;
- all'Ufficio protocollo del Comune di Tocco da Casauria dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

5. Il modello è reperibile presso l'Ufficio sociale del Comune di Tocco da Casauria o scaricabile dal sito del Comune medesimo <http://www.comune.toccodacasauria.pe.it>.

6. Per ogni informazione si può contattare il seguente numero telefonico: 085880533.

7. Le istanze presentate fuori termine sono comunque accettate ed evase solo qualora i fondi siano sufficienti o, comunque, se la dotazione venga incrementata.

Art. 5 – Modalità di concessione del contributo e individuazione dei beneficiari

1. Il contributo viene erogato per l'acquisto esclusivamente di generi alimentari e prodotti di prima necessità e per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

2. Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità sono assegnate al beneficiario mediante la consegna di buoni cartacei del valore di € 10,00 ed € 20,00 ciascuno fino a concorrenza del beneficio spettante, da ritirare presso la sede dell'Ufficio sociale comunale. I buoni sono utilizzabili presso gli esercizi commerciali del territorio comunale, il cui elenco viene reso noto sul sito internet comunale, individuati a seguito di apposito avviso che l'Ufficio sociale del Comune di Tocco da Casauria provvede a pubblicare.

3. Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche, si provvede a erogare il contributo tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale sia associato un Codice IBAN intestato al richiedente oppure mandato di pagamento a proprio nome presso la tesoreria comunale.

In caso di sostegno per le utenze domestiche, il richiedente è tenuto a consegnare, entro 5 giorni, all'Ufficio Sociale copia delle ricevute del/dei pagamento/i effettuato/i entro 10 giorni dalla disponibilità delle somme.

4. Qualora la somma richiesta per canone/utenze sia inferiore alla somma da concedere, la differenza viene corrisposta in buoni alimentari.

5. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere a ulteriori contributi.

6. Il contributo è concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria delle istanze pervenute nei termini previsti, formata sulla base dei punteggi cumulativi di seguito illustrati.

In caso di parità di punteggio, ha precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti e, in caso di ulteriore parità, il contributo è assegnato all'istante più anziano di età.

		CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	PUNTEGGI
a)		Nucleo familiare i cui componenti non beneficino di sostegno pubblico	20
	1)	Nucleo familiare con figli minori fino a 6 anni o con persone ultrasessantacinquenne	10
	2)	Nucleo familiare con persone affette da patologie croniche	5
	3)	Numero di componenti del nucleo familiare	1 punto per ogni componente fino a un massimo di 5
b)		Nucleo familiare con benefici goduti alle soglie indicate nell'art. 3, lett. b)	questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che siano privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alla lett. a), nn. da 1) a 3)

Art. 6 – Procedura per la concessione del contributo

1. L'ufficio dei Servizi Sociali di questo Comune procede all'istruttoria delle domande, riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.

2. La graduatoria è approvata dal responsabile dell'Ufficio sociale.

3. Ai beneficiari viene comunicato, telefonicamente o per email, di essere assegnatari del contributo, l'importo dello stesso e le modalità del relativo utilizzo.

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del contributo

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni.

2. Il richiedente è tenuto a comunicare all'ente senza indugio le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.

Art. 8 – Trattamento dati personale

1. I dati personali degli interessati sono trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per dare attuazione al presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tocco da Casauria.

2. La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del servizio. Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

3. Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. Il Comune di Tocco da Casauria, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria delle domande è individuato nel responsabile del servizio amministrativo del Comune di Tocco da Casauria.

2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

3. Il presente disciplinare entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di relativa approvazione.